

DETERMINAZIONE	NUMERO	DATA
	169	2 agosto 2021

Rifiuto della cessione di credito stipulata il 24 giugno 2021 tra Enel Energia S.p.a. e BFF Bank S.p.a. mediante scrittura privata autenticata nelle firme dal notaio Nicola Atlante, rep. 63316, racc. n. 32747, registrata a Roma il 28 giugno 2021 al n. 8451 serie 1/T e notificata all'Inail in data 6 luglio 2021 ed il 27 luglio 2021.

Il Direttore centrale

vista la legge 21 febbraio 1991, n. 52 recante: "Disciplina della cessione dei crediti di impresa";

visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante: "Codice dei contratti pubblici";

viste le "Norme sull'Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell'art. 43 del Regolamento di organizzazione" di cui alla determinazione del Presidente dell'Istituto del 16 gennaio 2013, n. 10, come modificata dalla determinazione del Presidente dell'8 febbraio 2018, n. 64, con la quale è stata approvata la revisione del titolo IV "Disposizioni in materia contrattuale" e i successivi aggiornamenti contenuti nella determinazione del Presidente del 9 gennaio 2019, n. 3;

visto l'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici e che le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa;

visto l'art. 70 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, comma 2, in virtù del quale "con un solo atto non si possono colpire, cedere o delegare crediti verso amministrazioni diverse" nonché il disposto del successivo comma 3 secondo il quale "per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture e appalti, devono essere osservate le disposizioni della L. 20 marzo 1865 n. 2248, art. 9, allegato E" a norma del quale "sul prezzo dei contratti in corso non potrà convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata";

visto l'art. 1264 del Codice civile secondo il quale "la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata";

visto l'atto di cessione di crediti stipulato mediante scrittura privata del 24 giugno 2021, autenticato nelle firme dal notaio Nicola Atlante (recante n. 63316 di repertorio e n. 32747

DETERMINAZIONE	NUMERO	DATA
	169	2 agosto 2021

di raccolta) registrata a Roma il 28 giugno 2021 al n. 8451 serie 1/T e notificata all'Inail in data 6 luglio 2021 a mezzo posta elettronica certificata nonché il 27 luglio 2021 a mezzo ufficiale giudiziario, con il quale la società Enel Energia S.p.a. (parte cedente) con sede legale in Roma al viale Regina Margherita n.125, codice fiscale 06655971007, ha ceduto pro-soluto alla BFF Bank S.p.a. (parte cessionaria) con sede legale in Milano alla via Domenichino n.5, codice fiscale 07960110158, presunti crediti per complessivi euro 14.318,92 asseritamente vantati nei confronti di questo Istituto, così come individuati nelle fatture elencate nell'allegato "C" del prefato atto di cessione, oltre gli interessi legali maturati e maturandi nonché ulteriori crediti verso altra Pubblica Amministrazione riportati nell'allegato "B" di cui è stata omessa l'ostensione;

rilevato che mediante la predetta scrittura privata autenticata le suddette società, in dipendenza del rapporto di factoring esistente *inter partes*, hanno inteso procedere, con un unico atto, alla cessione dei presunti crediti vantati da Enel Energia nei confronti di diverse Amministrazioni e ciò in dispregio del secondo comma dell'art. 70 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

preso atto che il presunto credito vantato verso l'Inail pari a complessivi euro 14.318,92 di cui alle fatture oggetto dell'atto di cessione di credito *de quo* trae origine, in parte dal contratto di somministrazione di energia elettrica stipulato con la società Enel Energia S.p.a. in seno alla Convenzione Consip EE14 ed in parte deriva dall'espletamento del "servizio di salvaguardia" asseritamente effettuato dalla predetta società fornitrice in favore dell'Istituto;

constatato che all'esito di un preliminare esame contabile è emerso che la quasi totalità delle fatture oggetto dell'atto di cessione risulta regolarmente liquidata e precisamente le fatture nn. 4143434139, 4136999631, 4143568330, 4136999632, 4143171810, 4143434138, 4137523545, 4143434136, 4143171809, 4143434137, 4143434140 sono state integralmente saldate mentre la fattura n. 4136904372 di euro 67,77 non è dovuta in quanto compensata mediante la nota di credito di pari importo n.4144073787;

verificato, inoltre, la pendenza di contestazioni, con conseguente sospensione della liquidazione dei corrispondenti documenti fiscali, tempestivamente sollevate dall'Istituto nei confronti di Enel Energia S.p.a. a causa di errori di fatturazione imputabili al fornitore che hanno inficiato irrimediabilmente la possibilità di dare corso ai pagamenti delle fatture nn. 4122403620, 4122403621, 4136884456, 4136902717, rendendole inesigibili;

accertato che le fatture nn. 4129565093, 4136999950, 4129355861, 4136999949, non sono materialmente liquidabili per causa imputabile al suddetto fornitore poichè mai pervenute attraverso il Sistema di Interscambio;

tenuto conto, altresì, che per le fatture di conguaglio nn. 4136999629 e 4136999630 sono in corso di svolgimento le verifiche sulla correttezza e legittimità degli importi richiesti in

DETERMINAZIONE	NUMERO	DATA
	169	2 agosto 2021

pagamento poiché trattasi di somme relative al periodo agosto 2017 – luglio 2018, già precedentemente ed interamente saldato, conseguenti al ricalcolo dei consumi effettuato da Enel Energia S.p.a. sul presupposto di un presunto errore di contabilizzazione e di rilevazione di consumi attribuito al distributore la cui rettifica determinerebbe maggiori importi da corrispondere a carico dell'Inail;

visto e considerato che nel caso di specie il predetto atto di cessione appare sostanzialmente destituito di fondamento e comunque inopponibile nei confronti dell'Inail alla luce sia dei pagamenti regolarmente effettuati alla società Enel Energia S.p.a., anteriormente alla notifica della cessione di credito *de quo*, sia in ragione della circostanza che il contratto di somministrazione di cui sopra non ha ancora esaurito i suoi effetti poiché non si sono ancora concluse le verifiche sulle prestazioni rese della parte privata con riferimento ai consumi contabilizzati nelle fatture oggetto della predetta cessione e che in ogni caso esistono fatture inesigibili, affette da vizi ed irregolarità imputabili alla suddetta società fornitrice che dovranno necessariamente essere emendate mediante la remissione delle stesse;

valutato che in ossequio ai canoni di buona fede e correttezza nei rapporti contrattuali così come contemplati dagli artt. 1375 e 1175 del Codice civile, il creditore ha l'onere di cooperare con il debitore per conseguire l'adempimento evitando di renderlo più gravoso; ritenuto, quindi, che costituisce precipuo interesse dell'Istituto intrattenere rapporti esclusivamente con la società fornitrice Enel Energia S.p.a. in considerazione della necessità di verificare compiutamente ed analiticamente la correttezza dei consumi e la legittimità dei servizi addebitati e quindi l'esigibilità delle fatture ovvero l'esistenza stessa dei crediti oggetto della predetta cessione;

considerato, infine, che il predetto atto di cessione comporta un tangibile appesantimento del procedimento amministrativo finalizzato alla liquidazione delle fatture emesse dal suddetto fornitore nonché l'ingiustificato aggravio della posizione dell'Istituto in conseguenza delle maggiorazioni per interessi ed altri oneri finanziari non contrattualmente dovuti, oggetto delle pretese della società di factoring cessionaria;

tanto premesso, rilevato e considerato

DETERMINA

- di rifiutare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n.50/2016 nonché in ossequio all'art. 70, commi 2 e 3, del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, la cessione dei crediti indicata nella premessa del presente atto;
- di notificare la presente determinazione ad Enel Energia S.p.a. (cedente) ed alla BFF Bank S.p.a. (cessionaria).



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI

DETERMINAZIONE	NUMERO	DATA
	169	2 agosto 2021

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul profilo del committente.

Roma, lì 2 agosto 2021

Il Direttore centrale
dott. **Ciro Danieli**

Pubblicato il 2 agosto 2021